

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

I Sez. Bis - n.R.G. 9493 del 2017

Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 C.p.A.

per

Marco LANZI, nato a Sansepolcro (AR) il 02/12/1988 e residente in San Giustino (PG), Frazione Lama, via Galvani, 9 (CF LNZMRC88T02I155E), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) e **Arianna Coppola** (CPP RNN 85M48 H501C, PEC ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org, FAX 06/3223494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 13/07/2018,

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12,

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**, nella persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12,

e

Sara SIROCCHI

Giovanni SPATAFORA

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, per quanto di interesse del ricorrente;
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Il ricorrente ha proposto il seguente ricorso iscritto al n.R.G. 9493 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

“Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

per

Lanzi Marco (cod. fisc. LNZMRC88T02I155E), nato a Sansepolcro (AR) il 02/12/1988 e residente in 06016 San Giustino (PG), Fraz. Lama, Via Galvani n. 9, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dall'Avv. Nada Lucaccioni (cod. fisc. LCCNDA70R64C745D) del Foro di Perugia, con studio in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele n. 13 (fax aut. 075/8522755 - pec: nada.lucaccioni@avvocatiperugiapec.it), ove è anche elettivamente domiciliato.

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: nada.lucaccioni@avvocatiperugiapec.it

Contro

- Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Sig. Ministro e/o Dirigente pro tempore, con sede in Roma e con domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Froechlich Adriano, residente in Quarto (NA), Via Pozzino n. 19, Int. 6,

per l'annullamento previa sospensiva

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 676 D.M. del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto l'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art. 6, ha previsto la prova preselettiva (doc. n. 1);

- del D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017 e della graduatoria ad esso allegata (doc. n. 2), con cui è stata approvata la graduatoria medesima della prova preselettiva;

- di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente;

Fatto

Il ricorrente ha partecipato al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto dall'Autorità resistente mediante decreto n. D.M. 676 del 18 ottobre 2016: il numero identificativo della sua domanda è 26325.

Nel giorno di svolgimento della prova preselettiva, che per il ricorrente si è tenuta nella sessione del 30 maggio 2017, dei due questionari predisposti, al Sig. Lanzi è stato assegnato il questionario opzione A (doc. n. 3).

Dopo pochi minuti dall'inizio della prova scritta, la Commissione ha annunciato che, relativamente al questionario di cui all'opzione A, la domanda n. 16 avrebbe dovuto essere sostituita con la domanda n. 47.

La domanda n. 16 verte in materia di tecnologia, mentre quella n. 47 è in ambito di matematica.

All'esito della correzione della prova scritta sostenuta, il ricorrente ha riportato un punteggio finale di 37/40, come risulta dall'estratto della graduatoria emessa all'esito della prova preselettiva (doc. n. 4), laddove il punteggio minimo richiesto per poter partecipare alle successive prove è di 38/40, essendo questo il punteggio conseguito dal candidato collocatosi al posto n. 5000 della graduatoria.

I provvedimenti impugnati, nonché tutti quelli presupposti, conseguenti e comunque connessi, devono ritenersi illegittimi sotto plurimi profili per i seguenti

Motivi

1) Arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza del bando per violazione del D.P.R. n. 487/94: illegittimo utilizzo della prova preselettiva.

Il primo motivo di doglianza concerne le modalità con cui, nel concreto, si è svolto il concorso, con particolare riferimento alla prova preselettiva che, di fatto, è stata introdotta e prevista al solo scopo di determinare a priori uno sfoltimento della platea di candidati ammessi alle successive prove, essendo stato indicato un parametro meramente quantitativo all'unico fine di non rendere gravosi i lavori di selezione.

*Tale modus procedendi si pone in netto ed evidente contrasto sia con quanto statuito in materia dal D.P.R. n. 487 del 1994, sia anche con le numerose pronunce rese in proposito dall'Autorità Giudiziaria Adita: si richiama al riguardo, in via meramente indicativa, la **sentenza n. 5711/2014**, nella quale è stata ravvisata arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza nella parte del bando in cui era contenuta la disposizione che prevedeva la prova preselettiva, la quale non è rivolta a saggiare le conoscenze dei candidati, bensì solo a sfoltire la platea degli stessi.*

Del resto, il D. Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, prevede la possibilità per le pp.aa. di realizzare forme di preselezione senza fissare alcuna soglia minima, né alcun parametro per la determinazione della stessa, in linea con i principi di imparzialità, economicità, celerità di espletamento del procedimento che legittimano la fase della preselezione nei concorsi pubblici.

2) Irragionevolezza della previsione della prova preselettiva sotto altro profilo.

Nel caso che ci occupa, il relativo bando, all'art. 6, prevede la circostanza secondo cui "i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame": tale previsione è certamente ed evidentemente irragionevole, in quanto la previsione e l'introduzione di un criterio meramente quantitativo per la fase di preselezione rischia di assolvere non tanto alla funzione di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto a quella di ridurre drasticamente la partecipazione, in palese violazione del principio del favor participationis.

E' stato quindi posto in essere un illegittimo innalzamento della soglia stabilita per il superamento di una prova preselettiva, come prevista in generale dalla legge nonché dalla disciplina inerente al concorso in esame: la prova preselettiva, infatti, è una prova solo eventuale ed ha come scopo quello di verificare l'idoneità del candidato a sostenere la prova successiva, garantendo al medesimo l'accesso alla successiva fase concorsuale qualora egli abbia dimostrato, nella fase preselettiva appunto, una preparazione sufficiente.

Nel caso in questione invece, in palese violazione del principio ispiratore, sono stati ammessi alla prova successiva solo i candidati che hanno riportato un punteggio pari a 38/40.

3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 35 comma 3, lett. a), del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165;

La norma di cui all'art. 6 del bando di concorso, pur non prevedendo, espressamente, un punteggio minimo per il superamento della prova, di fatto però subordina tale superamento a due parametri ben precisi, ovvero in primis la classificazione del candidato nei primi 5.000 posti della graduatoria ed in secondo luogo comunque il conseguimento di un punteggio pari a quello del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 della graduatoria.

Tale previsione si pone in contrasto con la normativa di riferimento, la quale è ispirata al principio dell'imparzialità e che però, in tal caso, incarna una palese violazione di essa nei termini di cui di seguito si dà conto.

La doglianza de qua merita accoglimento sotto il profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza, nella disposizione recata dall'art. 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato, per il superamento della prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato che avrebbe ricoperto il posto n. 5.000 della graduatoria: peraltro tale punteggio, come espressamente previsto nel penultimo paragrafo dello stesso comma, "non concorre alla formazione del voto finale di merito".

Si ritiene che la censura meriti condivisione per tale aspetto, essendo volta la prova non a saggiare le conoscenze dei candidati, bensì solo a sfoltire la platea degli stessi.

Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove successive, preordinata dalla prova preselettiva, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame.

Di fatto, dunque, l'amministrazione ha fissato ed individuato un punteggio di base per il superamento della prova preselettiva, il quale, non essendo affatto ancorato ai criteri in base ai quali in genere esso viene individuato, bensì essendo dipendente unicamente da quello che sarebbe risultato il punteggio conseguito ed ottenuto dal candidato che si fosse collocato nell'ultimo posto utile della graduatoria (e cioè il posto n. 5.000), non può che dedursi e sostenersi l'irragionevolezza di detto punteggio di base per come stabilito, incarnando ciò anche un vero e proprio eccesso di potere di cui l'amministrazione si è avvalsa.

4) Eccesso di potere per illogicità manifesta; manifesta ingiustizia – violazione dei principi del favor participationis e di buon andamento della P.A.

Procedendo nell'analisi e disamina dei profili di illegittimità ravvisabili nel caso di specie, emerge poi un aspetto degno di ulteriore censura, di cui di seguito si dà conto.

Il ricorrente, come detto nella parte in premessa, ha svolto in sede di prova preselettiva il questionario contraddistinto come opzione A della prova 3, estratta quest'ultima a sorte tra le varie prove predisposte.

Orbene, come espressamente e testualmente previsto ed indicato nelle modalità di partecipazione e conferma del diario della prova preselettiva del concorso in esame (doc. n. 5), dei n. 40 quesiti di cui si componeva il questionario e che i candidati erano chiamati a risolvere, era prevista la seguente ripartizione: n. 2 quesiti di italiano, n. 2 di storia, n. 2 di cittadinanza e Costituzione, n. 4 di scienze, n. 4 di geografia, n. 4 di tecnologia, n. 13 di matematica e n. 9 di tipo logico – deduttivo e analitico.

Durante lo svolgimento della prova preselettiva e quindi nell'arco dei 40 minuti di tempo concessi per la risoluzione degli altrettanti quesiti, è accaduto che la Commissione che presiedeva la prova abbia annunciato al microfono che la domanda n. 16 riportata nel questionario distinto come opzione A (quello quindi assegnato al Sig. Lanzi), avrebbe dovuto essere sostituita con la domanda n. 47, a causa di un errore ravvisato in una delle risposte al quesito tra le quali i candidati avrebbero dovuto scegliere (in particolare la risposta sub a presentava un errore di formulazione): tant'è che, infatti, nella scheda della risposte alle domande del questionario (doc. n. 6), la domanda n. 47 risulta contrassegnata alla relativa risposta ritenuta corretta.

A tal riguardo, si segnala come **mentre la domanda n. 16 verteva in ambito di tecnologia, quella invece di cui al n. 47 era in tema di matematica e pertanto di fatto è stata imposta la sostituzione di una domanda con un'altra attinente a materia diversa da quella oggetto del quesito sostituito.**

In tal modo, evidentemente, si è venuta a creare una situazione discordante rispetto a quella prospettata nel summenzionato prospetto, indicante le modalità di partecipazione, nel senso che, alla fine e per effetto della sostituzione della domanda n. 16 con quella n. 47, è venuta a mancare la ripartizione dei quesiti per come analiticamente indicata e dunque le domande di tecnologia, che avrebbero dovuto essere 4, all'atto pratico sono state ridotte a 3 (per effetto dell'esclusione, nel computo, della domanda n. 16), laddove invece le domande di matematica sono passate da 13 a 14 a causa dell'inserimento della domanda n. 47 al posto della n. 16.

Sulla base dei quiz forniti per la preparazione alla prova preselettiva, risulta che la domanda con cui quella n. 16 avrebbe dovuto essere sostituita doveva essere la n. 46 e non la n. 47, come invece indicato dalla Commissione: non a caso, infatti, la domanda n. 46 era di tecnologia e non di matematica!!

Al momento in cui è stata diramata l'indicazione della necessità di sostituire la domanda n. 16, il ricorrente, nello svolgimento e risoluzione del questionario assegnatogli, aveva già indicato la risposta che, secondo lui, era corretta.

All'esito della correzione, è risultato che la risposta data dal Lanzi alla domanda n. 16 era corretta e quindi ciò gli avrebbe attribuito un punto in più, laddove invece alla domanda di cui al n. 47 costui ha dato una risposta errata.

Se dunque la sostituzione non avesse avuto luogo, egli avrebbe avuto un punto in più e pertanto il suo punteggio finale sarebbe stato di 38/40, ovvero quanto bastava per essere ammesso alle prove successive.

E' evidente ed incontrovertibile, pertanto, come quanto accaduto in relazione all'avvenuta sostituzione della domanda n. 16 in corso di svolgimento della prova, abbia di fatto determinato una situazione di pregiudizio per il ricorrente e per tutti coloro a cui è stato dato in svolgimento il questionario di cui all'opzione A, che conteneva appunto la domanda incriminata.

Nel caso del Sig. Lanzi, poi, il pregiudizio è ancora maggiore se solo si consideri che, come appena sopra già dedotto, il punteggio finale che egli ha ottenuto è stato di 37/40 e quindi il punto che gli sarebbe stato assegnato se la domanda sostituita fosse stata mantenuta avrebbe determinato un punteggio finale totale di 38/40, di per sé sufficiente a far sì che il ricorrente potesse essere ammesso alle prove successive.

Da ciò ne deriva una ovvia e manifesta ingiustizia, nonché una violazione del principio di imparzialità, oltre che di quello del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.

All'esito dell'exkursus fornito in ordine alle circostanze fattuali ed ai motivi di impugnazione inerenti il caso de quo, emerge la piena idoneità del ricorso a trovare accoglimento, con conseguente annullamento sia del bando di cui al D.M. 676, nella parte di cui all'art. 6, sia del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e della graduatoria medesima, oltre che infine dei provvedimenti connessi e conseguenti ad essi.

Sulla richiesta di sospensiva.

Dalle contestazioni sollevate deve ritenersi sussistente il **fumus** del ricorso, in quanto le motivazioni sottese all'impugnazione appaiono non manifestamente infondate ed anzi, anche ad un primo esame, seppur approssimativo, emergono nella loro assoluta chiarezza e bontà.

A fronte dei presumibili tempi processuali necessari per addivenire ad una pronuncia sul merito ed in vista dell'imminenza delle successive prove previste dal bando, è di tutta evidenza la necessità che l'efficacia dei provvedimenti impugnati venga sospesa e che il ricorrente venga ammesso con riserva allo svolgimento delle prove successive.

Parimenti sussistente risulta il **grave pericolo di danno** che una mancata sospensione dei provvedimenti impugnati arrecherebbe al ricorrente, al quale, per limiti di età, non sarà poi consentito più partecipare ad altri concorsi ove in futuro dovessero essere indetti.

Per questi motivi si confida nell'accoglimento della richiesta misura cautelare, stante anche il fatto che un rigetto dell'istanza in questione renderebbe sempre più grave il pregiudizio che il ricorrente potrebbe subire nel corso del tempo necessario per il presente giudizio, se non altro in termini di impossibilità a prendere parte, con riserva, alle successive prove previste nel bando, il cui inizio è previsto per i primi giorni del mese di ottobre p.v.

P.Q.M.

Lanzi Marco, come rappresentato e difeso,

Chiede

1) In via incidentale che, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio, venga sospesa l'efficacia dei provvedimenti indicati in epigrafe e che, per l'effetto, il ricorrente venga ammesso con riserva allo svolgimento delle prove successive;

2) in via principale e nel merito, che gli stessi siano dichiarati illegittimi e quindi annullati, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alle prove di concorso, con ogni consequenziale statuizione di legge, sia in ordine ai provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti sia in ordine alle spese di giudizio.

Salva ogni richiesta e produzione occorrente, si depositano i documenti sopra richiamati:

1) Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 676 D.M. del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto l'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art. 6, ha previsto la prova preselettiva;

2) D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017 e della graduatoria ad esso allegata, con cui è stata approvata la graduatoria medesima della prova preselettiva;

3) questionario prova 3 opzione A, estratto per la sessione del 30 maggio 2017 ed assegnato al ricorrente;

4) estratto della graduatoria emessa all'esito della sessione del 30 maggio 2017 della prova preselettiva;

5) modalità di partecipazione e conferma del diario della prova preselettiva.

6) scheda della risposte alle domande del questionario.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato ed, avendo ad oggetto rapporti di pubblico impiego, il contributo unificato dovuto e versato è pari ad euro 325,00.

Città di Castello 28 agosto 2017

Con Ossequio

Avv. Nada Lucaccioni"

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione I Bis.

Con Ordinanza n. 6133 del 2017, pubblicata in data 16/11/2017, il TAR Lazio, Roma, ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente. Interposto gravame il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ammettendo con riserva l'appellante al prosieguo delle prove ordinando al contempo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

In data 14/11/2018 l'Amministrazione ha approvato e pubblicato la graduatoria finale del concorso in parola.

Con il presente atto, quindi, il ricorrente impugna ex art. 43 C.p.A. anche tale provvedimento per illegittimità derivata.

Giova precisare che il ricorrente – ammesso con riserva dal Consiglio di Stato al prosieguo della procedura concorsuale - ha superato tutte le prove.

*** **

Con il presente atto si ripropongono le seguenti ragioni (già contenute nel ricorso originario):

A) ANTEFATTO STORICO

Preliminarmente, è utile ripercorrere l'antefatto storico che ha preceduto la notifica ed il deposito, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, del ricorso.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 6 del bando ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa *"consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato"*. Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro,

“i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni” (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000.

Osserviamo inoltre che l'allegato A al bando, così come richiamato dall'art. 6, ha prescritto le materie d'esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017, poi confermato, la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova.

Ciò detto, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso ed ha svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017**. In tale occasione, la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. **Durante l'esecuzione della prova** la stessa ha avvisato i candidati *“che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione “A” del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione “B” del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione “A” che quelli in possesso della versione “B”, dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47”* (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 depositato da parte resistente *sub* doc. 5 allegato alla memoria di 1° grado).

Giova precisare che la domanda n. 16 del Questionario “A” (attribuito al ricorrente) era rubricata al n. 291 della banca dati di **“Tecnologia”**, come risultante dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017. La domanda di riserva n. 47 invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di **“Matematica”**, così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensi il n. 46** il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che in effetti risulta avvenuta il giorno successivo (31/05/2017), **per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero non avvenuta il giorno 30/05.**

Nel verbale della relativa seduta, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi tale **irragionevole** scelta.

Orbene, come accennato il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva il giorno 30/05/2017.

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio (cioè 38/40) del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando.

Tra essi, però, **non figura il ricorrente** il quale ha conseguito il punteggio di **37/40, errando proprio la domanda sostituita.**

*** **

Alla luce di tale premessa, ad avviso di chi scrive, i provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi per le ragioni che seguono:

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL'ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL'AVVISO DELL'11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE:

Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017, l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente**. In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle

40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano come noto l'**"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato**, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di **"Tecnologia"** di cui al n. 15 del Questionario "A" ed al n. 16 del Questionario "B" (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragione per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di **"Matematica"**.

Ciò ha comportato che il ricorrente si è visto somministrare **non già 4 domande di "Tecnologia" e 13 di "Matematica", bensì 3 di "Tecnologia" e 14 di "Matematica". Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **"Tecnologia"**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa

concorsuale stabilita dalla medesima Amministrazione, la quale già con l'avviso dell'11/04/2017 aveva stabilito precisamente quante domande dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e l'ordine di esse. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso *sub doc. 1*), il quale recita: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (...)*".

Nella specie risulta *ictu oculi* il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale**.

Non può dubitarsi che la finalità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 28 dell'11/04/2017 fosse quello di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

Di conseguenza deve giocoforza ritenersi che l'inosservanza della ripartizione numerica dettata dalla stessa Amministrazione **stride con la suindicata finalità** inficiando la legittimità della sua condotta.

Al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco si precisa come la scrivente difesa non contesti affatto la circostanza che una domanda si sia rivelata errata con conseguente necessità della sua sostituzione, bensì il fatto che, nell'operare siffatto avvicendamento, il Ministero dell'Interno ha violato la disciplina dal medesimo dettata in ossequio al principio di trasparenza.

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti

gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, la domanda n. 16 del Questionario "A" somministrato al ricorrente era collocato tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **sono avvenuti dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, **prima del rilievo**, si legge che: "*Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova **che ha inizio alle ore 12.31***".

In siffatto contesto è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui "*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità***".

Se tale discorso è valido in generale, lo è ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che i ricorrenti hanno preso un voto di 37/40, **errando proprio la domanda di riserva**, ragion per cui, rispondendo esattamente alla domanda sostituita, avrebbero superato la prova preselettiva, visto che i candidati che hanno raggiunto il voto di 38/40 sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale (prova motorio-attitudinale).

D'altronde, **nel momento in cui la Commissione ha diramato l'indicazione circa la sostituzione della domanda il ricorrente aveva già dato la risposta alla domanda n. 16 sostituita, risposta che, come risulta per tabulas, all'atto della correzione dell'elaborato era risultata corretta.**

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati

nella materia di “Tecnologia” che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto al ricorrente.**

Non può in definitiva negarsi che il signor Marco LANZI abbia subito un generale **disorientamento** in una prova nella quale **il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa.** A ciò deve aggiungersi l’ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall’inversione dell’ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata. Che le domande dovessero essere strutturate nei questionari secondo un **ordine prestabilito** risulta dall’avviso pubblicato l’11/04/2017 e dai medesimi questionari somministrati ai candidati i quali riproponevano pedissequamente l’ordine di cui all’avviso citato.

Ciò detto, non è un caso che il sistema informatico per l’estrazione casuale delle domande sia stato impostato dall’Amministrazione in maniera tale che il questionario contenesse un **certo numero di domande** per ogni materia, numero direttamente proporzionale alle domande contenute nella banca dati. Infatti, se la *ratio* è quella di garantire la parità di trattamento tra candidati delle varie sedute, riteniamo che l’aver attribuito nell’ambito di una sessione un numero di quesiti somministrati per due materie diverso rispetto a quello pubblicato e somministrato nel corso di tutte le altre sessioni disattende tale finalità, frustrando palesemente tale principio.

D’altronde, anche la giurisprudenza più rigorosa, che non ha riconosciuto l’illegittimità della procedura concorsuale in ipotesi di una sua

alterazione (TAR Campania, Napoli, Sentenza 06/08/2013 n. 4091), ha motivato la propria statuizione muovendo dal presupposto che “**tutti i candidati** si sono trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati”. Nella specie, tuttavia, l’alterazione della procedura non ha riguardato affatto tutti i candidati, bensì **soltanto** coloro, tra i quali il ricorrente, che hanno partecipato alla sessione del 30/05/2017.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi palese conferma anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017**. Come anticipato in premessa, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario “A” e la n. 28 del Questionario “B”) con una di riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla stessa materia** – ha concesso **due minuti supplementari**, sicché la prova ha avuto una durata di **42 minuti** (circostanza pacifica tra le parti). Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: “A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**”. La dedotta disparità non può in alcun modo esser revocata in dubbio; come noto, infatti, il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice ed afferente l’espletamento della prova concorsuale in atto in quel momento **fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso descritto** (cfr. sentenza 08/07/2015 n. 399 TAR Basilicata a tenore della quale “Va evidenziato che i verbali delle commissioni esaminatrici (...) fanno stato, fino a querela di falso, delle operazioni da esse compiute”). Del resto non potrebbe essere altrimenti. Considerata la qualifica

del soggetto verbalizzante (Commissione esaminatrice), la forza probatoria del verbale n. 5 impugnato è indubbia sol che si pensi che, nel redigerlo contestualmente all'espletamento della prova preselettiva del 30/05/2017, esso ha documentato analiticamente ciò che stava accadendo. **Proprio come avvenuto il giorno successivo (verbale n. 6 del 31/05/2017).**

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale il ricorrente è stato sottoposto, oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...). Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità**, un fondamentale riferimento dell'azione*

amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura”

(*cfr.*, tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo lo stesso TAR Lazio ha affermato che: ***“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione”*** (*cfr.*, tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo *sic et simpliciter* le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene adottata a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all’**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (...)”*, e nell’eccesso di potere *sub specie* di assenza di motivazione.

Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

Premesso e considerato quanto sopra, lo scrivente n.q.

CHIEDE

che l'*Ecc.mo* Collegio annulli i provvedimenti impugnati per quanto di ragione del ricorrente.

Con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite da distrarsi.

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Roma, 03/01/2019

(avv. Antonio Zimbardi) (avv. Emanuele Condò)



(avv. Arianna Coppola)

Ad istanza degli avv.ti **Antonio Zimbardi, Arianna Coppola e Emanuele Condò**, quali difensori del ricorrente, si notifici l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

Sara SIROCCHI, residente ad Ascoli Piceno, in Frazione Piagge, 318/B

Giovanni SPATAFORA, residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36